

Domanda: Da tempo si sostiene che le foto ed i filmati eseguiti dalla polizia giudiziaria per indagini in materia ambientale all'interno di un'area aziendale non sono legittime ed utilizzabili in dibattimento e violazione la privacy ed il segreto industriale. Come si deve comportare dunque la PG se ha necessità di ricorrere a tali mezzi investigativi?

Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci): Le aree aziendali, interne ed esterne, non sono private abitazioni, ma sono aperte già alle ordinarie ispezioni amministrative ordinarie ai sensi della legge 689/81 in linea generale e - caso per caso - anche dalle leggi speciali in materia ambientale, antinfortunistica e relative ad altri settori. Questo conferma - se ce ne fosse bisogno - che tutto il contesto aziendale è soggetto al controllo dell'autorità amministrativa competente e - naturalmente ed a maggior ragione - della polizia giudiziaria in via preventiva e di accertamento di potenziali reati.

In tali contesti gli organi di controllo hanno (doverosamente) accesso a tutti i sistemi aziendali ed a tutti i documenti relativi alle attività connesse. In tale ambito, non può essere certamente opposta una impropria privacy e/o un segreto industriale. Vi immaginate un titolare di azienda che durante una verifica ispettiva della Guardia di Finanza in materia fiscale e tributaria non fornisce accesso ad alcuni documenti o notizie opponendo privacy e/o un segreto industriale?

Certamente la funzione pubblica - e soprattutto la finalità pubblica (e riservata) - degli accertamenti rendono tali principi del tutto estranei dal settore degli accertamenti investigativi, in particolare nel campo penale.

Dunque, foto e filmati realizzati dalla PG in un contesto aziendale, interno ed esterno, sono logicamente legittimi ed utilizzabili nel contesto procedurale penale in via ordinaria (naturalmente è sottinteso che le documentazioni così acquisite sono vincolate dall'ordinario dovere se riservatezza e segreto istruttorio la cui violazione sarebbe illegittima). In tal senso, si è espressa anche la Cassazione (Cass. Sez. III n. 28474 del 10 luglio 2009 - Cc. 7 apr. 2009 - Pres. Onorato, Est. Franco) stabilendo che "sono legittime e pertanto utilizzabili le videoregistrazioni dell'ingresso e del piazzale di accesso a un edificio sede dell'attività di una società commerciale, eseguite dalla polizia giudiziaria dalla pubblica strada, mediante apparecchio collocato all'esterno dell'edificio stesso, non configurando esse un'indebita intrusione né nell'altrui privata dimora, né nell'altrui domicilio e ciò perché non rientra nell'ambito del domicilio o della privata dimora il luogo in cui si svolge una attività lavorativa, oltre tutto esposta alle ispezioni visive dei soggetti che si trovano all'esterno (fattispecie relativa a videoriprese effettuate nell'ambito di attività di indagine in materia di illecita gestione di rifiuti)".

Va sottolineato - infine - che le foto ed i filmati possono essere realizzati con qualunque macchina anche digitale e che la firma del pubblico ufficiale in calce al documento realizzato fa piena prova della autenticità e veridicità delle immagini e della loro collocazione spazio/temporale (fino a dimostrazione di falso ad onere - e responsabilità personale - di chi intende sostenere il contrario e dunque rappresentare che l'atto è falso).

Publicato il 12 ottobre 2009

Per un approfondimento sulle tematiche di operatività di PG in materia ambientale e connesse procedure ed altri temi pratici segnaliamo il volume
"Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale"
di Maurizio Santoloci (edizione ampliata e rinnovata 2009)
(Diritto all'ambiente - Edizioni: <http://www.dirittoambienteditazioni.net/>)

